

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA  
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. r.g. omissis promossa da:

**MUTUATARI**

*PARTE ATTRICE*

**contro**

**BANCA**

*PARTE CONVENUTA*

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri MUTUATARI hanno convenuto avanti al Tribunale di Pistoia la BANCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“In via principale: 1. Accertare e dichiarare che il mutuo de quo sia usurario per le motivazioni di cui in premessa ed in ragione di quanto accertato dalla perizia econometrica e dalla relativa integrazione versate in atti e che formano parte integrante del presente giudizio, tenuto conto anche che, al momento della pattuizione, è stato convenuto un tasso di mora che, sommato a tutte le spese e remunerazioni previste contrattualmente e/o comunque rientranti nel seno del piano di ammortamento, e che comunque, sommato al tasso corrispettivo, travalica il tasso soglia di riferimento; 2. deliberare, verificato il contratto di mutuo e gli allegati, che Banca sostituisce a quello corrispettivo, ma decorre su un montante che porta il capitale, gli interessi corrispettivi e le spese; 3. accertare che il TAEG contrattuale è pari al 6,150%; 4. accertare che il TAEG effettivo è pari al 6,191% o a quella percentuale che risulterà in corso di causa; 5. accertare che il Tasso Effettivo di Mora supera il tasso soglia usura; 6. accertare e dichiarare che l'interesse moratorio vada necessariamente computato ai fini del calcolo del Teg al momento della pattuizione; 7. ritenere perciò che, per effetto dell'art. 644 comma 1 e 3 c.p. e dell'art. 1815 c.c. secondo comma, il mutuo de quo sia usurario e non sono dovuti interessi; 8. accertare che alla data del 08.10.14 (data di redazione della perizia) parte attrice abbia pagato come capitale la somma di euro 10.965,21= e come interessi, interessi per preammortamento ed eventuali moratorie e sospensioni non dovute l'importo di euro 20.927,64= e/o quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia; 9. accertare le ulteriori somme pagate a titolo di interessi da parte attrice successivamente alla data della perizia e sino all'espletamento della CTU; 10. rideterminare per l'effetto il piano di ammortamento tenuto conto anche dei pagamenti effettuati successivamente dalla data di redazione della perizia alla data di espletamento della CTU. In via subordinata 1) dichiararsi, per tutte le ragioni di cui alla narrativa del presente atto, nulla la clausola determinativa degli interessi perché posta in violazione dell'art. 117, co.6, TUB essendo stato contrattualmente previsto un TAEG/ISC non conforme al TAEG verificato per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione sulle rate scadute e da scadere nella misura di cui all'art. 117, co. 7, TUB (utilizzo tasso B.O.T.) e/o in quel diverso saggio accertato in corso di causa; 2) rideterminare conseguentemente il piano di ammortamento con il tasso sostitutivo tenuto*

*Sentenza, Tribunale di Pistoia, Giudice Emanuele Venzo, n. 142 del 24 gennaio 2020*

*conto delle somme pagate in eccesso da parte attrice sino alla data di espletamento della CTU per l'effetto dell'applicazione di un tasso superiore. In ogni caso: 1. con condanna di spese ed onorari di causa; 2. nella sola denegata ipotesi di rigetto della presente domanda, voglia quanto meno l'On.le giudicante adito, disporre la compensazione delle spese di lite."*

La Banca si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto delle domande attoree attese l'infondatezza delle ex adverso dedotte illegittimità del contratto di mutuo in discorso.

Le parti sono state autorizzate al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. La causa è stata istruita documentalmente.

All'udienza dell'8.10.2019, le parti hanno precisato le conclusioni. In particolare, parte attrice ha concluso, nel merito, come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., memoria nella quale si chiedeva l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atto di citazione; in via istruttoria, per l'ammissione dei mezzi di prova richiesti e non ammessi e in particolare alla C.T.U. contabile. Parte convenuta ha concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta, opponendosi alle istanze istruttorie avversarie. La causa è stata quindi trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

\*\*\*

## 1. Sul merito

La presente controversia ha ad oggetto la domanda di declaratoria e di nullità parziale del contratto di mutuo ipotecario stipulato tra le parti in data 20.2.2009 e, in particolare, della clausola determinativa degli interessi.

In tesi, gli attori asseriscono che il contratto in questione sarebbe da ritenersi usurario per essere stato pattuito - al momento della sottoscrizione - un tasso di mora che, sommato a tutte le spese e remunerazioni previste contrattualmente e/o rientranti nel seno del piano di ammortamento, e che comunque, sommato al tasso corrispettivo, travalica il tasso soglia di riferimento.

Conseguentemente, giusta applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c. e, quindi, previa trasformazione del contratto di mutuo da oneroso in gratuito, gli attori domandano la rideterminazione dei rapporti di dare- avere nascenti dal predetto contratto, tenuto conto dei rimborsi effettuati in esecuzione del piano di ammortamento.

In ipotesi, parte attrice deduce la violazione dell'art. 117, comma 6, d.lgs. 385/1993 (T.U.B.) per la non conformità tra l'ISC/TAEG indicato in contratto e quello effettivamente verificato dal perito e, per l'effetto, invoca l'applicazione del cd. tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7, T.U.B. (cd. tasso BOT). La causa può essere decisa in applicazione del principio processuale della ragione più liquida (c.f.r. Cass. 363/2019).

Le domande attoree sono infondate per quanto di ragione.

Con riferimento alla questione della usurarietà del tasso di mora si osserva quanto segue.

Preliminarmente occorre dare atto del recente orientamento di legittimità secondo cui, nei rapporti bancari, gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. "tasso soglia" previsto dall'art. 2 della l. n. 108 del 1996, si configura la cosiddetta usura "oggettiva" che determina la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815, comma 2 c.c. Non è a ciò di ostacolo la circostanza che le istruzioni della Banca d'Italia non

*Sentenza, Tribunale di Pistoia, Giudice Emanuele Venzo, n. 142 del 24 gennaio 2020*

prevedano l'inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio) che costituisce la base sulla quale determinare il "tasso soglia". Poiché la Banca d'Italia provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), è infatti possibile individuare il "tasso soglia di mora" del semestre di riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dall'art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996.

Resta tuttavia fermo che dovendosi procedere ad una valutazione unitaria del saggio d'interessi concretamente applicato - senza potere più distinguere, una volta che il cliente è costituito in mora, la parte corrispettiva da quella moratoria - al fine di stabilire la misura oltre la quale si configura l'usura oggettiva, "il tasso soglia di mora" deve essere sommato al "tasso soglia" ordinario (analogamente a quanto previsto dalla sentenza delle Sezioni unite n. 16303 del 2018, in tema di commissione massimo scoperto) (Cass. 26286/2019).

Quanto agli strumenti di tutela dell'obbligato, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, per gli interessi convenzionali di mora, che hanno natura di clausola penale in quanto consistono nella liquidazione preventiva e forfettaria del danno da ritardato pagamento, trovano contemporanea applicazione l'art. 1815 c.c., comma 2, che prevede la nullità della pattuizione che oltrepassi il "tasso soglia" che determina la presunzione assoluta di usurarietà, ai sensi della L. n. 108 del 1996, art. 2, e l'art. 1384 c.c., secondo cui il giudice può ridurre ad equità la penale il cui ammontare sia manifestamente eccessivo. Sono infatti diversi i presupposti e gli effetti, giacché nel secondo caso la valutazione di usurarietà è rimessa all'apprezzamento del giudice (che solo in via indiretta ed eventuale può prendere a parametro di riferimento il T.E.G.M.) e, comunque, l'obbligazione di corrispondere gli interessi permane, sia pur nella minor misura ritenuta equa (Cass. 26286/2019).

Occorre tuttavia precisare come, anche a seguito di un eventuale superamento del TSU da parte degli interessi di mora, l'effetto che ne deriverebbe sarebbe quello della nullità della sola clausola di pattuizione di tali interessi e non anche quella della nullità della clausola di pattuizione degli interessi corrispettivi, ragione per cui, nella fattispecie, non potrebbe comunque applicarsi la previsione della gratuità del contratto, come richiesto da parte attrice (v. sul punto Tribunale Roma Sez. XVII, Sent., 27.11.2019).

Infatti, l'art. 1815, co. 2, c.c. nel prevedere la nullità della clausola relativa agli interessi usurari, intende per clausola la singola disposizione pattizia che contempla interessi eccedenti il tasso soglia, indipendentemente dal fatto che essa esaurisca la regolamentazione dell'entità degli interessi dovuti in forza del contratto. La sanzione di cui all'art. 1815 c.c. colpisce, dunque, la singola pattuizione che prevede la corresponsione di interessi *contra legem*, e non vi è modo di ritenere che la nullità si comunichi ad altra (valida) pattuizione, anche all'interno della medesima clausola, che dispone l'applicazione di un saggio di interesse inferiore al tasso soglia (Cass. 21470/2017).

Tanto premesso, per la determinazione del tasso soglia per la tipologia di finanziamento in esame (mutuo ipotecario a tasso fisso) e con riferimento al suo arco temporale (trimestre gennaio - marzo 2009), si applicano le disposizioni di cui all' art. 2 L. n. 108 del 1996, in vigore all'epoca della stipula del contratto di mutuo ipotecario (anno 2009), secondo cui "Il Ministro del Tesoro, sentiti la B.I. e UIC, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle Banche e dagli intermediari finanziari e dalla B.I. ai sensi e gli effetti di cui agli art. 106 e 107 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al Trimestre di riferimento, sono pubblicate senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. (1 comma) Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 c.p., oltre il quale gli

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Tribunale di Pistoia, Giudice Emanuele Venzo, n. 142 del 24 gennaio 2020*

interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alle operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà. (4 comma)".

Dal dato testuale della norma e dalla griglia dei tassi effettivi globali medi in vigore al momento della stipula del contratto di cui trattasi (20.2.2009), il tasso medio per i mutui in esame era determinato nella misura di 5,39 % (doc. 3 fascicolo attori) e, tenuto conto delle disposizioni di cui al 4 comma art. 2 L. n. 108 del 1996, il tasso soglia pari alla misura di 8,09%.

Il contratto di mutuo, quanto agli interessi corrispettivi, fissa il tasso nominale annuo nella misura del 5,67% (c.f.r. art. 4 contratto – doc. 1 fascicolo attori), mentre gli interessi moratori, calcolati su base annua, vengono individuati in misura pari al tasso nominale applicato alle singole rate scadute e non pagate, maggiorato di n. 2 punti (c.f.r. art. 5 contratto).

Ebbene, posto che il risultato di una simile operazione algebrica è che il tasso di interesse moratorio misura 7,67% (=5,67+2), deve concludersi che il tasso di mora non è stato pattuito in misura superiore al tasso soglia usurario, pari a 8,09%.

Quanto alla tesi sostenuta da parte attrice secondo cui il contratto in parola, per l'ipotesi di mancato pagamento di una rata del mutuo, contemplerebbe la sommatoria degli interessi moratori, in misura pari a 7,67%, a quelli corrispettivi, pari al 5,67%, così travalicando il tasso soglia usuraria, ne deve essere ritenuta l'infondatezza alla luce di un recente arresto della Suprema Corte (Cass. 26286/2019), di cui si riporta il seguente passaggio motivazionale:

*"(..) in materia di rapporti bancari, può discutersi di "cumulo" degli interessi corrispettivi con quelli moratori convenzionali in due accezioni differenti.*

*La prima dipende dalla tecnica di redazione dei contratti bancari. Sovente, infatti, tali contratti prevedono che il tasso degli interessi moratori si ottenga sommando uno spread, ossia un incremento di percentuale, al saggio degli interessi corrispettivi.*

*Ad esempio, se gli interessi corrispettivi sono determinati nella misura  $x$  %, il ritardato pagamento determinerà una maggiorazione di  $y$  punti percentuali e gli interessi moratori saranno dunque pari a  $(y+x)$ %. Ciò, ovviamente, non vuol dire che la banca continuerà a percepire, nonostante la chiusura del rapporto, sia gli interessi corrispettivi nella misura del  $x$ %, sia quelli moratori nella misura del  $y$ %. A prescindere dalla circostanza che la base del criterio di calcolo è costituita dal tasso dell'interesse corrispettivo, l'istituto mutuante percepirà un saggio complessivo pari a  $(y+x)$ %, ma soltanto a titolo di interessi moratori.*

*Questa prassi contrattuale nasce da un'esigenza pratica, ossia quella di adattare il tasso degli interessi moratori alla complessità dei criteri di calcolo e all'andamento del saggio degli interessi corrispettivi, in modo da evitare che quelli di mora risultino inferiori. Infatti, se di regola lo spread connesso al passaggio del rapporto a sofferenza è rappresentato da un semplice valore numerico, la base di calcolo, ossia il saggio che era dovuto a titolo corrispettivo in costanza di rapporto, si calcola invece mediante formule matematiche, talvolta anche complesse, specialmente nei rapporti a tasso variabile.*

*Orbene, quando il tasso degli interessi moratori contrattualmente è determinato aggiornando il tasso degli interessi legali corrispettivi di un certo numero di punti percentuale, solo impropriamente è possibile parlare di "cumulo". In realtà, non si tratta della contemporanea percezione di due diverse specie di interessi. La banca percepisce soltanto gli interessi moratori, il cui tasso è, però, determinato tramite la sommatoria innanzi descritta. Quindi, è al valore complessivo e non ai soli punti percentuali aggiuntivi che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso di interesse moratorio effettivamente applicato e percepito.*

*La seconda dimensione nella quale si pone un problema di "cumulo" di interessi corrispettivi e moratori è, in una certa misura, collegata alla prima.*

*Sentenza, Tribunale di Pistoia, Giudice Emanuele Venzo, n. 142 del 24 gennaio 2020*

*Nei rapporti bancari, soprattutto nei mutui con rata di ammortamento, si suole distinguere - secondo il gergo bancario - la fase dell'incaglio", in cui i pagamenti del cliente divengono problematici, ma la situazione non si è deteriorata a tal punto da dover formulare un giudizio prognostico negativo circa le sue capacità di ripianare la propria esposizione debitoria, dal "passaggio a sofferenza", che si verifica nel momento in cui la banca, esercitando il potere di recesso unilaterale attribuitole dal contratto, determina la "chiusura" del rapporto, con il conseguente obbligo per il cliente di restituire tutte le somme mutate e non ancora corrisposte, con decadenza dal beneficio del termine (art. 1186 c.c.).*

*Nella fase dell'incaglio" è frequente - anzi doveroso, alla stregua di un criterio di comportamento delle parti secondo correttezza e buona fede - che intervengano solleciti di pagamento non accompagnati dall'esercizio del diritto di recesso. Questi, pur non determinando la chiusura del rapporto, sono efficaci nel costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 1219 c.c. e, quindi, comportano il decorso degli interessi moratori. Infatti, gli effetti previsti dall'art. 1224 c.c. si producono dal giorno della mora del debitore e, trattandosi di obbligazioni pecuniarie, da quel momento il creditore ha diritto a percepire gli interessi moratori senza dover fornire la prova di aver sofferto alcun danno.*

*Orbene, considerando la tecnica di redazione dei contratti bancari illustrata nel paragrafo precedente, ciò che accade in concreto è che il cliente, dal giorno in cui diviene moroso, è tenuto a corrispondere anche lo spread che costituisce la maggiorazione convenzionale degli interessi moratori.*

*Ora, se il rapporto fosse definitivamente "chiuso" (id est, se la banca avesse esercitato il potere di recesso unilaterale), non vi sarebbe nessuna incertezza nel qualificare l'intero interesse percepito come avente natura moratoria.*

*Nella misura in cui, invece, il rapporto è ancora "aperto", vi è la sensazione che il cliente continui a corrispondere l'interesse corrispettivo quale remunerazione per il godimento del denaro ed inoltre l'interesse moratorio per il ritardato adempimento. In questa prospettiva, l'interesse di mora (costituito dal solo spread) sembra cumularsi con l'interesse corrispettivo, conservando ciascuno dei due la propria individualità, funzione giuridica e autonomia causale.*

*A chi ravvisa, in questa evenienza, un vero e proprio "cumulo" si deve però controbattere che l'art. 1224 c.c. prevede espressamente che dal giorno della mora sono dovuti gli interessi moratori nella stessa misura degli interessi previsti "prima della mora", ossia a titolo corrispettivo.*

*Ne deriva, dunque, che pure in questa ipotesi non si determina alcun "cumulo" effettivo. Gli interessi corrisposti dal cliente moroso sono tutti di natura moratoria, sia per quel che concerne la maggiorazione prevista dal contratto nel caso di ritardato pagamento, sia per la parte corrispondente, nell'ammontare, agli interessi corrispettivi previsti prima della mora ma che, per effetto di quest'ultima, ha cambiato natura, così come testualmente disposto dall'art. 1224 c.c..*

*In conclusione, quello del "cumulo" degli interessi corrispettivi e moratori nei rapporti bancari è, in realtà, un falso problema".*

**Ebbene, sulla scorta della pronuncia di legittimità richiamata non vi è dubbio che, nel caso di specie, è improprio parlare di cumulo degli interessi moratori con gli interessi corrispettivi, prevedendo il contratto de quo (v. art. 5 contratto cit.) semplicemente l'applicazione di uno spread in misura pari al 2% in aggiunta al tasso fissato per gli interessi corrispettivi.**

**Invero, come chiarito dalla Suprema Corte, gli interessi corrisposti dal cliente moroso sono tutti di natura moratoria, sia per quel che concerne la maggiorazione prevista dal contratto nel caso di ritardato pagamento, sia per la parte corrispondente, nell'ammontare, agli interessi corrispettivi previsti "prima della mora" ma che, per effetto di quest'ultima, ha cambiato natura, così come testualmente disposto dall'art. 1224 c.c.**

*Sentenza, Tribunale di Pistoia, Giudice Emanuele Venzo, n. 142 del 24 gennaio 2020*

Quanto alla deduzione di parte attrice secondo cui la Banca avrebbe concretamente operato il cumulo degli interessi moratori con quelli corrispettivi, applicando i primi sulle rate già includenti una quota dei secondi, si osserva quanto segue.

Preliminarmente, deve rammentarsi che, per costante giurisprudenza di legittimità, nei giudizi promossi dal “cliente” - correntista o mutuatario - per far valere la nullità di clausole contrattuali o l’illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla Banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz’altro sulla parte attrice innanzitutto l’onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l’onere di fornire la relativa prova.

Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l’onere della prova grava sul cliente-attore non solo allorché lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche nel caso in cui il medesimo promuova mera azione di accertamento negativo (Cass. 500/2017; Cass. 14854/2013; Cass. 384/2007).

Nel caso di specie, pertanto, compete agli attori dimostrare che la Banca abbia, nei fatti, operato il cumulo degli interessi moratori con quelli corrispettivi, così travalicando il limite del tasso soglia.

Ebbene, l’allegazione di parte attrice secondo cui gli importi applicati su alcune rate a titolo di interessi moratori, oscillanti da un minimo di euro 0,83 ad un massimo di euro 8,31, sarebbero stati calcolati sulla base di un tasso diverso da quello contrattualmente previsto e, quindi, usurario (v. pagg. 10-11 atto di citazione), oltre a risultare generica per la mancanza di qualsiasi indicazione del tasso ritenuto concretamente applicato, non appare supportata da alcuna evidenza probatoria. Infatti, il rendiconto finanziario al 31.12.2014 dal quale emergerebbe, su alcune rate di mutuo, l’applicazione da parte della Banca di interessi di mora in misura superiore al tasso soglia è stato depositato solo con memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., vale a dire successivamente al maturare delle preclusioni istruttorie e pertanto non è apprezzabile dal giudice.

Si aggiunga che neppure nei due elaborati prodotti da parte attrice viene compiuto alcun riferimento alla concreta applicazione da parte della Banca del cumulo fra interessi moratori e interessi corrispettivi sulle rate scadute (docc. 2 e 4 fascicolo attori).

Non a caso il perito di parte attrice, per sostenere il superamento del tasso soglia, è costretto ad ipotizzare, difformemente dall’andamento del rapporto, che il mutuatario sia inadempiente al pagamento delle rate di mutuo per n.29 giorni, per ogni rata (v. perizia integrativa –doc. 4 parte attrice).

Invero, ai fini del dedotto superamento del tasso soglia usurario da parte degli interessi di mora, non può essere preso in considerazione il parametro costituito dal c.d. tasso di mora effettivo (T.E.MO) elaborato dalla perizia di parte allegata all’atto di citazione e il successivo confronto, in termini percentuali, dell’importo degli interessi di mora così ottenuto con la quota capitale della rata ipoteticamente scaduta e non pagata.

Peraltro, ai fini della verifica del superamento della soglia antiusura del tasso degli interessi moratori, non rilevano le spese relative al contratto bancario, posto che l’interesse di mora non attiene alla remunerazione del capitale, bensì alla penalità per il ritardato adempimento del mutuatario, fatto imputabile a quest’ultimo e meramente eventuale, in una fase patologica del rapporto.

A tal riguardo si richiama la prevalente giurisprudenza di merito che ritiene infondata la modalità di conteggio del c.d. tasso effettivo di mora (T.E.MO.), posto che la previsione

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Tribunale di Pistoia, Giudice Emanuele Venzo, n. 142 del 24 gennaio 2020*

contrattuale di interessi moratori concerne la mera ipotesi, patologica ed eventuale, di un ritardo nel pagamento delle rate ed è, dunque, riferita a fattispecie che si discosta dal corso fisiologico del contratto, avendo tali oneri natura risarcitoria, diversamente dagli interessi corrispettivi, connessi all'erogazione del credito. Tanto premesso, se da un lato si reputa corretto computare, unitamente agli interessi corrispettivi, i restanti costi ed oneri connessi all'erogazione del credito ai fini della determinazione del tasso corrispettivo applicato al rapporto (conteggio del TEG), dall'altro pare incoerente replicare tale modalità di calcolo con riferimento agli interessi di mora, attesa la ribadita diversa natura di questi ultimi (cfr. Tribunale Roma sez. XVII, 2.1.2019 n.48; Tribunale Milano, 22.10.2015 n. 11854; Corte App. Milano, 20.1.2015; Tribunale Roma sez. XVII 27.11.2019; Tribunale Lucca, 8.5.2018).

Sulla base di quanto osservato deve escludersi l'usurarietà del tasso di interesse di mora pattuito nel contratto di mutuo in essere tra le parti.

Deve ora esaminarsi la questione della dedotta nullità del contratto di mutuo per violazione dell'art. 117, comma 6, d.lgs. 385/1993 (T.U.B.) in ragione della ritenuta non conformità tra l'ISC/TAEG indicato in contratto e quello effettivamente verificato dal perito.

La questione è infondata.

Invero, posto che l'ISC non è un tasso il prezzo o una condizione bensì indicatore del costo effettivo del finanziamento previsto dalla normativa vigente ai fini della trasparenza bancaria, la sua erronea indicazione è insuscettibile di comportare gli effetti di nullità di cui all'art. 117, comma 6, T.U.B. (Tribunale Roma, sez. XVII, 23.9.2019, n. 17990; Tribunale Monza, sez. I, 2.5.2019, n. 1004; Tribunale Torino, sez. I, 14.11.2018, n. 5233; Tribunale Bergamo, sez. III, 29.10.2019, n. 2244).

In ultima analisi, deve rilevarsi infondatezza della dedotta illegittimità del piano di ammortamento alla francese (v. perizia doc. 2 fascicolo attori).

Sul punto si richiama la condivisa giurisprudenza di merito ormai maggioritaria secondo cui il piano di ammortamento alla francese non comporta per sé stesso l'applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale ed il tasso effettivo non è indeterminato o rimesso all'arbitrio del mutuante. Infatti, anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovvero sulla capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti (da ultimo si v. Tribunale Roma Sez. XVII, 13.06.2019; Tribunale Milano, sez. VI, 5.5.2014; Trib. Mantova 11.3.2014; Trib. Siena 11.7.2014; Trib. Pescara 10.4.2014; Trib. Ferrara 5.12.2013; Trib. Lecce 16.9.2014).

In conclusione, essendo infondate tutte le doglianze sollevate da parte attrice in ordine al mutuo azionato, le domande vanno rigettate.

## 2. Sulle spese di lite

La spese di lite seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, pertanto, sono interamente poste a carico di parte attrice.

La relativa liquidazione viene effettuata in base ai parametri medi ex DM 55/2014, come modificato dal DM 37/2018, facendo applicazione dello scaglione applicabile in base al

*Sentenza, Tribunale di Pistoia, Giudice Emanuele Venzo, n. 142 del 24 gennaio 2020*

valore della causa (indeterminabile di bassa complessità). Con riferimento alla fase di studio, introduttiva e di trattazione, deve ritenersi giustificata la liquidazione al di sotto dei valori medi liquidabili, in ragione del numero non elevato di questioni di diritto e di fatto trattate e dell'istruttoria solo documentale.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:

RIGETTA le domande attoree;

CONDANNA i sig.ri mutuatari, in solido tra loro, al pagamento in favore della Banca convenuta delle spese di lite che si liquidano in euro 5.355,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, oltre Iva e Cap come per legge.

Pistoia, 22 gennaio 2020

Il Giudice Emanuele Venzo

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS